

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI,
DELLE FORNITURE
E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

- Artt. 97, 117 6° comma e 118, commi 1° e 2° della Costituzione
- Artt. 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, Decr. Legisl. vo 18.8.2000, n. 267
- Art. 125 Decr. Legisl. vo 12.4.2006, n. 163
- Art. 12, Regolamento approvato con D.P.R. 20.8.2001, n. 384

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione C.C. n. 57 del 27.11.2008, ESECUTIVA IL 20.12.2008.
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO (R.P.N. 925) PER 15 GG. DAL 30.12.2008 AL 13.01.2009.

ENTRATA IN VIGORE: 20.12.2008

Il Segretario Comunale
Dr. Roberto Bariani

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia dell'ente di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come successivamente modificato.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come successivamente modificato, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, **l'affidamento di lavori in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00, quello di servizi e forniture l'importo di euro 211.000,00.** fatti salvi gli adeguamenti periodici previsti dall'art. 248 del D.Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i..
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a. l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

- b. gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. I limiti di importo di cui al comma 1 sono automaticamente adeguati ai diversi limiti che dovessero essere fissati dalla successiva normativa in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori, beni e servizi in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di € 50.000,00=, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. comma abrogato
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori, i beni e i servizi in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite economico a fianco indicato, i seguenti lavori:
 - a) **manutenzione o riparazione di opere o impianti** quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55 – 121 – 122 del Codice (entro il limite massimo di **euro 200.000,00**). Rientrano in questa fattispecie, a titolo meramente indicativo, e non esaustivo, i seguenti interventi di manutenzione o riparazione, concernenti:
 - ⇒ opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - ⇒ impianti tecnologici;
 - ⇒ rete viaria, piazze, fossi comunali, cunette, condotti, alvei e relativi manufatti, opere di presidio e di difesa, sovrastrutture stradali, opere di sicurezza stradale e segnaletica verticale e orizzontale, opere in verde e arredo urbano;
 - ⇒ impianto di depurazione, fognature, fontane, pozzi;
 - ⇒ prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - ⇒ la pubblica illuminazione;
 - ⇒ immobili di proprietà del Comune con relativi impianti, infissi e pertinenze, ovvero immobili presi in locazione nel caso in cui per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
 - ⇒ cimitero;
 - ⇒ lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - ⇒ lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della sanità e dell'incolumità pubblica.
 - b) **manutenzione di opere e/o impianti** (entro il limite massimo di **euro 200.000,00**). Rientrano a titolo indicativo, ma non esaustivo, in questa fattispecie gli interventi concernenti:
 - ⇒ opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - ⇒ impianti tecnologici;
 - ⇒ rete viaria, piazze, fossi comunali, cunette, condotti, alvei e relativi manufatti, opere di presidio e di difesa, sovrastrutture stradali, opere di sicurezza stradale e segnaletica verticale e orizzontale, opere in verde e arredo urbano;
 - ⇒ impianto di depurazione, fognature, fontane, pozzi;
 - ⇒ prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - ⇒ la pubblica illuminazione;
 - ⇒ immobili di proprietà del Comune con relativi impianti, infissi e pertinenze, ovvero immobili presi in locazione nel caso in cui per

- ⇒ legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
 - ⇒ cimitero;
 - ⇒ lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - ⇒ lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della sanità e dell'incolumità pubblica;
 - ⇒ manti di usura del piano viabile;
 - ⇒ sovrastrutture stradali;
 - ⇒ corpo stradale nelle sue varie parti;
 - ⇒ opere di presidio e di difesa;
 - ⇒ lavori relativi a demolizioni, assicurazioni e concatenazioni di fabbricati e manufatti cadenti, compreso lo sgombero dei materiali rovinati;
 - ⇒ lavori da eseguirsi con le somme dell'Amministrazione appaltante, nei lavori dati in appalto, o utilizzando l'eventuale ribasso d'asta qualora si verificano esigenze imprevedute, non imputabili ad errori o omissioni progettuali.
- c) **interventi non programmabili in materia di sicurezza** di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune (entro il limite massimo di **euro 200.000,00**). Rientrano a titolo indicativo, ma non esaustivo, in questa fattispecie i seguenti interventi:
- ⇒ opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - ⇒ impianti tecnologici;
 - ⇒ rete viaria, piazze, fossi comunali, cunette, condotti, alvei e relativi manufatti, opere di presidio e di difesa, sovrastrutture stradali, opere di sicurezza stradale e segnaletica verticale e orizzontale, opere in verde e arredo urbano;
 - ⇒ impianto di depurazione, fognature, fontane, pozzi;
 - ⇒ prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - ⇒ la pubblica illuminazione;
 - ⇒ immobili di proprietà del Comune con relativi impianti, infissi e pertinenze, ovvero immobili presi in locazione nel caso in cui per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
 - ⇒ cimitero;
 - ⇒ lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - ⇒ lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della sanità e dell'incolumità pubblica;
 - ⇒ interventi di protezione civile;
 - ⇒ interventi richiesti dall'ASL, dall'ARPA, dai Vigili del Fuoco;
 - ⇒ interventi di consolidamento, puntellamento, concatenamento, messa in sicurezza, protezione, demolizione, sgombero di fabbricati, aree, opere, impianti, anche nell'ipotesi di esecuzione d'ufficio a carico di

- contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze;
⇒ interventi di bonifica.
- d) lavori di ogni specie che non possono essere differiti, dopo che siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara di qualsiasi tipo (entro il limite massimo di **euro 200.000,00**).
- e) lavori e rilevazioni necessari per la compilazione di progetti (entro il limite massimo di **euro 200.000,00**) quali, a titolo meramente indicativo, ma non esaustivo, concernenti:
- ✓ indagini idrogeologiche;
 - ✓ carotaggi;
 - ✓ sperimentazioni.
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori (entro il limite massimo di **euro 200.000,00**).
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, i lavori accessori e strumentali all'installazione e posa in opera di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.
3. Gli interventi di cui alle lettere a), b),c), d) e) f), se eseguiti in amministrazione diretta, non possono comportare una spesa complessiva superiore ad euro 50.000,00 oltre I.V.A.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi del Comune o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, nonché abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - c. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e. beni per la toponomastica, la segnaletica, e la numerazione civica;
 - f. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - g. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - h. beni necessari al funzionamento di dispositivi antincendio
 - i. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti

in qualsiasi forma;

- j. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - k. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - l. beni necessari al funzionamento dei servizi cimiteriali e di pesa e misura pubblica
 - m. combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - n. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - o. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - p. essenze vegetali ed attrezzature per le aree a verde;
 - q. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, per i campi da giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 - r. sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade, piazzali e manufatti vari;
 - s. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - t. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - u. opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - v. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - w. materiale per la Protezione Civile;
 - x. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - y. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 812, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui

- all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
 - m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - q) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
 - r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - t) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e

- attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
- g) servizio di custodia cani randagi;
 - h) servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado;
 - i) servizio di revisione periodica dispositivi antincendio;
 - j) servizio gestione calore;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali;
 - f) servizi tecnici;
 - k) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.
4. Alle fattispecie sopra elencate si applica il vigente Regolamento Comunale di cui al Decreto Legge n. 223/2006 come convertito in Legge n. 248/2006 (Affidamento di incarichi ad esperti esterni) qualora le prestazioni richieste siano configurabili come contratti d'opera, non richiedendosi ai fini dell'esecuzione, un'organizzazione di impresa, nonché il vigente regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 90 del Codice, qualora le fattispecie rientrino per valore e/o tipologia nei casi normati dallo stesso.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento del Comune di Bressana Bottarone di organizzazione e strumenti operativi.
2. Il responsabile del servizio, qualora non sia anche responsabile unico del procedimento, come previsto dall'art. 10 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006, può avvalersi di un responsabile unico del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile stesso, resta a carico del responsabile del servizio.

Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 10, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dell'Ente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Bressana Bottarone o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'intervento.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 10, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 10 richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a. l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b. le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c. le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d. il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e. le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f. il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g. il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h. la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - i. la data entro cui devono pervenire le offerte;
 - j. i casi di recesso e risoluzione;
 - k. il riferimento alla normativa sulla privacy;
 - l. il nominativo del responsabile unico del procedimento;
 - m. le eventuali procedure di esclusione dell'offerta anomala, secondo quanto previsto dal Codice;
 - n. i requisiti di partecipazione e le clausole di esclusione;
 - o. l'eventuale computo metrico estimativo;
 - p. gli eventuali grafici o elaborati progettuali;
 - q. gli eventuali capitolati speciali o fogli patti o condizioni;
 - r. l'obbligo del versamento della "tassa sulle gare" all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui all'art. 1 – comma 67 Legge n. 266/2005, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo non inferiore a 150.000,00 euro.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui al punto 1 e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- A. qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - B. quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a **euro 100.000,00**;

- C. quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico, sanità pubblica o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a **euro 100.000,00**;
- D. nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa sia inferiore ad **euro 40.000,00**;
- E. nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa sia inferiore a **euro 20.000,00**.

Art. 13 - Atti della procedura

1. Il responsabile del servizio adotta la determina contrarre di cui all'art. 11 – comma 2 del Codice, quando la complessità della prestazione richiesta lo renda opportuno e comunque il valore del contratto superi gli **euro 40.000,00**.
2. La lettera di invito, sottoscritta dal responsabile unico del procedimento, può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono.
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 10 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 10 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.
6. La stazione appaltante, all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente è tenuta a dotarsi del codice identificativo di gara (CIG) e al versamento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici della "tassa sulle gare".
7. Sono esonerati dal pagamento del contributo i contratti il cui importo a base di gara è inferiore ad Euro 150.000,00.
8. Sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG i contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 20.000,00 e i contratti di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00.
9. Sono esclusi dal versamento del contributo e dalla richiesta del CIG le gare di cui all'art. 25 del Codice, i contratti di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Codice e l'individuazione di partner privati nell'ambito di società miste.

Art. 14 - Scelta del contraente – Anomalia dell'offerta – Comunicazioni

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b. in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile unico del procedimento che può farsi assistere da due membri, scelti preferibilmente all'interno dell'Ente, di cui uno funge da segretario verbalizzante.
3. Qualora lo si ritenga opportuno, tenuto conto dell'entità e della tipologia dell'intervento, può prevedersi, purché specificatamente indicato negli atti procedurali e nella lettera d'invito, la verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dagli artt. 86, comma 3, e 88 del Codice. In questa ipotesi il RUP, in sede di invito, dovrà richiedere espressamente che all'offerta vengano allegate le giustificazioni di cui all'art. 86, comma 5 del Codice
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva, o nell'ambito della determina di affidamento.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del responsabile del servizio; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
6. Dell'esito della procedura contrattuale deve essere data comunicazione scritta a tutti gli offerenti.
7. Il responsabile unico del procedimento è tenuto a comunicare all'osservatorio dei lavori Pubblici i dati di cui all'art. 7 – comma 8 del codice, nonché ogni ulteriore dato richiesto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
8. Il responsabile unico del procedimento è altresì tenuto per i soli contratti di lavori pubblici a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione, all'Albo Pretorio.

Art. 15 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con

listini prezzi o simili).

Art. 16 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal presente regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice buono d'ordine che deve recare:
 - a. l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b. le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c. il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d. ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 10 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - ⇒ l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - ⇒ i limiti finanziari massimi previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 15, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 10, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 17 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione

contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Art. 18 – Forme del contratto

1. Il contratto per l'acquisizione in economia di lavori, di beni e servizi, può essere stipulato:
 - mediante buono d'ordine con accettazione o secondo gli usi del commercio, quando il valore del contratto non supera Euro 10.000,00;
 - con scrittura privata tra il Responsabile del Servizio e la Ditta appaltatrice, per contratti di valore non superiore ad Euro 40.000,00 ;
 - in forma pubblico-amministrativa, per contratti di valore pari o superiore ad Euro 40.000,00.
2. Tutti i valori indicati nel precedente comma sono da intendersi al netto dell'I.V.A..
3. Tutte le spese inerenti il contratto (bolli, diritti, copie, registrazione, ecc.) ove dovute, sono a carico della ditta appaltatrice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale o da un atto procedimentale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 10 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato, ove ciò sia possibile, da una stima, anche approssimativa, dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile unico del procedimento nel momento in cui prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile unico del procedimento.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 va data immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il responsabile unico del procedimento redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del

competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 10 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 10, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile del servizio di cui all'art. 10 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 22 – Lavori affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 23 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a **euro 40.000,00**.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a **euro 40.000,00**.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui [all'articolo 113](#) e [129 del Codice](#), per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a **euro 40.000,00**, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 24 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, Codice Civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito

nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 25 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati a cura del responsabile di cui all'articolo 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
2. La liquidazione del dovuto viene effettuata con proprio provvedimento dal responsabile del servizio.

Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati a cura del responsabile di cui all'articolo 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel foglio patti e condizioni, o nel contratto, o nei documenti procedurali, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione del lavoro, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo lavoro oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. La liquidazione del dovuto è effettuata con proprio provvedimento dal responsabile del servizio.

Art. 27 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L' ESECUZIONE DELLE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 28 – Garanzie

1. Non è richiesta la presentazione di alcuna garanzia nel caso di affidamento diretto di beni o prestazioni di servizi.
2. Nelle altre ipotesi, a garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi, può essere richiesta alla ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, esclusa I.V.A., in relazione alla peculiarità delle forniture o del carattere continuativo del servizio.
3. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. Qualora la durata, il contenuto o la complessità della prestazione lo giustificano, il responsabile unico del procedimento può richiedere ulteriori garanzie

Art. 29 – Controllo dell'esecuzione e liquidazione di forniture e servizi

1. Il responsabile di cui all'articolo 10, verifica la corrispondenza della fornitura di beni e servizi a quanto pattuito, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati
2. La liquidazione è effettuata dal responsabile del servizio, con proprio provvedimento (visto, attestazione, determina, ecc.).

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Verifica – collaudo – regolare esecuzione

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione degli atti di contabilità finale; per interventi di importo fino a **euro 40.000,00**, le operazioni di cui sopra possono essere effettuate in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo/certificato di regolare esecuzione non è necessario per gli interventi di importo liquidabile, fino a **euro 20.000,00**, ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione da rendersi con le modalità di cui all'art. 29 del presente regolamento.
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 10, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei lavori, dei beni o dei servizi.

Art. 31 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidata la prestazione in economia, il responsabile del servizio, sentito il responsabile unico del procedimento, dopo formale diffida e messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno, secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile.
2. Per i contratti di LL.PP. eseguiti per cottimo fiduciario si applica l'art. 137 del Codice.

Art. 32 - Controversie

1. Ove possibile, le controversie in ordine all'esecuzione dei contratti pubblici, vanno risolte bonariamente con le procedure previste dagli artt. 239 e 240 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 (transazioni/accordi bonari).
2. Di norma viene esclusa la competenza arbitrale per la soluzione di controversie in ordine all'esecuzione del contratto, quale prevista dall'art. 241 dei Decr. Legisl. vo n. 163/2006, optando per la scelta del giudice competente nella materia.

Art. 33 – Inosservanza delle disposizioni del regolamento

1. Nel caso in cui vi sia stata esecuzione di lavori, fornitura di beni, prestazione di servizi in violazione delle disposizioni, dei limiti e degli obblighi previsti dal presente regolamento, compreso quello relativo al divieto dell'artificioso frazionamento delle commesse di cui agli artt. 6,7,8, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato esecutore ed il funzionario, o il dipendente, o l'amministratore, che abbia consentito la prestazione.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

